

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

(AI SENSI DELL'ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE, E DEL REGOLAMENTO CONSOB IN MATERIA DI PARTI CORRELATE APPROVATO CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

INDICE SOMMARIO

- Art. 1. - Premessa e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Identificazione delle Parti Correlate
- Art. 4. - Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate
- Art. 5 - Identificazione delle Operazioni Rilevanti
- Art.6 - Comitato.
- Art. 7 - Regole applicabili alle Operazioni di Minore Rilevanza
- Art. 8 - Regole applicabili alle Operazioni Rilevanti.
- Art. 9 - Regole applicabili alle Operazioni poste in essere da società controllate.
- Art. 10 - Operazioni di competenza assembleare.
- Art. 11 - Delibere - quadro
- Art. 12 - Casi di esclusione.
- Art. 13 - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate
- Art. 14 - Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF.
- Art. 15 - Monitoraggio e adeguamento della Procedura.
- Art. 16 - Raccordo con le procedure amministrative e contabili di cui all'art.154 bis TUF

ALLEGATI

- Allegato 1 – Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate

Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione

Il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 recante «*Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*» ha introdotto, nell'art. 2391-bis¹ cod. civ., una specifica disciplina in materia di operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio², demandando alla potestà regolamentare della Consob la definizione dei “principi generali” sulla base dei quali gli organi di amministrazione delle menzionate società devono adottare procedure atte a disciplinare, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale, le operazioni in esame.

Dando attuazione alla menzionata delega, la Consob ha approvato in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221, il regolamento sulle operazioni con parti correlate (il “**Regolamento**”).

Le disposizioni di cui al menzionato Regolamento, volte a disciplinare la trasparenza informativa nei confronti del mercato e i principi di trasparenza e correttezza sia sostanziale che procedurale per la realizzazione di operazioni con parti correlate, si affiancano, da un lato, ai principi generali in tema di doveri degli amministratori in conflitto di interessi contenuti nell'art. 150 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e ai principi di correttezza procedurale presenti nel “Codice di Autodisciplina” delle società quotate e, dall'altro, agli obblighi di informativa contabile previsti, per tale tipologia di operazioni, dalle disposizioni in materia di bilancio contenute nel codice civile (artt. 2423 e ss.) e negli artt. 77 e ss., come richiamati anche dal successivo art. 96 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

La finalità primaria del Regolamento è quella di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi contrastando eventuali abusi che possano scaturire da operazioni in potenziale conflitto d'interesse effettuate con parti correlate. Il Regolamento prevede un organico insieme di norme contenente:

- i principi in materia di procedure che le società devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell'intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate;
- gli obblighi in tema di informativa al mercato per tale tipologia di operazioni.

¹ In particolare, l'art. 2391-bis del cod. civ. (“Operazioni con parti correlate”) prevede quanto segue:

“1. *Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.*

2. *I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea”.*

² Ai sensi dell'art. 2325-bis del cod. civ., per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono intendersi le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o le cui azioni siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. (“**Falck Renewables**” o la “**Società**”) nella seduta del 12 novembre 2010, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento ha adottato la presente procedura volta a disciplinare - in conformità al disposto dell’art. 2391-bis del codice civile e del Regolamento, e loro eventuali successive modifiche - le operazioni con parti correlate, poste in essere direttamente dalla Società o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse³.

Art. 2 – Definizioni

2.1 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli della presente procedura (la “**Procedura**”), e negli allegati della stessa, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso specificato:

"Amministratori Indipendenti": gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri previsti dall’art. 148, comma tre, TUF e dal Codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana al quale Falck Renewables S.p.A. aderisce ai sensi dell’art. 123 – *bis* TUF;

"Amministratori non Correlati" gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate;

"Assemblea": l’Assemblea degli azionisti di Falck Renewables S.p.A.;

"Comitato": si intende il comitato competente ad esprimersi sulle Operazioni con Parti Correlate di cui all’art. 6 della presente Procedura, composto da tre Amministratori Indipendenti;

"Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

"Consiglio" o **"Consiglio di Amministrazione"**: il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A.;

"Dirigenti con Responsabilità Strategiche": i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e della sua controllante, come definiti da ordine di servizio da emanarsi, di volta in volta, da parte del consigliere delegato della Società o della sua

³ Cfr. Art. 2 Regolamento.

controllante, inclusi gli amministratori (esecutivi o meno) e i componenti del Collegio Sindacale della Società stessa;

“**Gruppo Falck Renewables** ”: si intende il gruppo di società facente capo a Falck Renewables S.p.A.;

"**Operazioni con Parti Correlate**", "**Operazione**" o "**Operazioni**": si intendono le operazioni definite come tali ai sensi dell'articolo 4 della Procedura ;

"**Operazioni di Importo Esiguo**": si intendono le operazioni individuate come tali ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della Procedura;

“**Operazioni di Minore Rilevanza**”": si intendono le Operazioni che si collocano al di sotto delle soglie delle Operazioni Rilevanti individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Procedura;

"**Operazioni Ordinarie**": si intendono le Operazioni con Parti Correlate qualificabili come ordinarie, soggette all'esenzione di cui al successivo articolo 12, comma 4 , lett. c) che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, purché concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;

"**Operazioni Rilevanti** ": si intendono le Operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 5 della presente Procedura;

"**Parti Correlate**": si intendono i soggetti individuati come tali ai sensi dell'articolo 3 della presente Procedura;

"**Soci non Correlati**": si intendono i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;

“**Statuto**”": si intende lo statuto sociale di Falck Renewables S.p.A.

Art. 3 - Identificazione delle Parti Correlate

3.1 Alla luce delle definizioni funzionali indicate nell'**Allegato 1** alla Procedura, la Società ha individuato le seguenti tipologie di Parti Correlate:

- a) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Falck Renewables e di Falck S.p.A., società controllante di Falck Renewables;
- b) le società e i soggetti che controllano direttamente e/o indirettamente Falck Renewables anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (a loro volta Parti Correlate);

- c) soggetto (ivi incluso un aderente a un patto parasociale) che detenga nella Società una partecipazione anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone, tale da consentire l'esercizio di un'influenza notevole, con esclusione di coloro che esercitano l'influenza notevole sulla società controllante Falck Renewables;
- d) le società che controllano congiuntamente Falck Renewables anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona;
- e) le società controllate direttamente ed indirettamente da Falck Renewables anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona;
- f) le società soggette all'influenza notevole di Falck Renewables anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona;
- g) le società sottoposte a comune controllo di Falck Renewables con altro soggetto controllante direttamente o indirettamente anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona;
- h) gli stretti familiari dei soggetti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h) che precedono;
- i) joint venture cui partecipa Falck Renewables;
- j) le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti a) o i) che precedono, ovvero nelle quali tali soggetti detengono una quota significativa del capitale sociale che rappresenti una quota, non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- k) società collegate a Falck Renewables;
- l) il fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

3.2 Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.3 L'identificazione anagrafica delle Parti Correlate, in osservanza di quanto previsto al precedente paragrafo 1 e 2, e l'aggiornamento delle stesse viene assicurato tramite la tenuta di un database "Parti Correlate" in formato elettronico, tenuto ed aggiornato dall'ufficio Affari Societari della Società.

3.5 L'Ufficio Affari Societari della Società provvede al censimento delle Parti Correlate sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società e, al fine di individuare le Parti Correlate in via indiretta richiedendo a tutte le Parti Correlate in via diretta le informazioni necessarie all'alimentazione del database "Parti Correlate".

3.7 È onere delle Parti Correlate in via diretta provvedere ad informare tempestivamente l'Ufficio Affari Societari di ogni integrazione, variazione o aggiornamento ai dati già comunicati.

3.8 L'Ufficio Affari Societari della Società provvederà conseguentemente ai dovuti aggiornamenti del database "Parti Correlate" che viene comunque rivisitato con frequenza almeno annuale richiedendo alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni fornite in precedenza anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta ovvero di comunicare eventuali variazioni.

3.9 L'ufficio Affari Societari della Società mette il database "Parti Correlate" a disposizione, di tutte le funzioni aziendali (compreso *Internal Audit*), del Comitato, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, comunicando inoltre questi ultimi per iscritto ogni variazione e/o aggiornamento del database "Parti Correlate".

Art. 4. - Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

4.1 Sono identificate come Operazioni con Parti Correlate i trasferimenti di risorse, servizi o obbligazioni fra Falck Renewables ed una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità.

4.2 Ciascun responsabile delle funzioni aziendali competenti di Falck Renewables verifica preliminarmente, sulla base del database "Parti Correlate", se la controparte dell'Operazione risulti essere una Parte Correlata. Qualora la controparte risulti una Parte Correlata la funzione competente per l'esame o l'approvazione dell'Operazione informa l'Ufficio Affari Societari della Società, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, relativamente all'Operazione in esame.

4.3 L'ufficio Affari Societari, una volta ricevuta la segnalazione ai sensi del precedente comma 2, procede alle verifiche di cui alla presente Procedura, esaminando, a titolo esemplificativo se l'Operazione ricada nell'ambito di cui al successivo articolo 7, 8, 10 o 12. L'Ufficio Affari Societari se l'Operazione non ricade nei casi di esclusione di cui al successivo articolo 12 segnala al Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. e al Comitato e, ove applicabile, al Consiglio di Amministrazione delle società controllate interessate l'eventualità che si realizzino le Operazioni con Parti Correlate.

Art. 5. - Identificazione delle Operazioni Rilevanti

5.1 Sono ritenute Operazioni Rilevanti, ai fini della presente Procedura, quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) *Indice di rilevanza del controvalore:* individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i)** per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii)** per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii)** per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) *Indice di rilevanza dell'attivo:* individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i)** in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii)** in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) *Indice di rilevanza delle passività:* individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

5.2 In caso di cumulo di più Operazioni ai fini del successivo articolo 13, comma 2 della presente Procedura, la rilevanza di ciascuna Operazione è valutata sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal precedente comma 5.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Ai fini del computo del cumulo, ai sensi del successivo articolo 13, comma 2 della presente Procedura, non si considerano le Operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 12 della presente Procedura.

5.3 Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 13 comma 2, siano individuate come Rilevanti secondo gli indici previsti nel comma 1 e secondo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può chiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima dell'avvio delle trattative.

Art.6 – Comitato e presidi equivalenti

6.1 Falck Renewables ha individuato nel Comitato per il Controllo Interno della Società, istituito in conformità al vigente Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società aderisce ai sensi dell'art. 123 – *bis* TUF, il Comitato competente ai sensi della presente Procedura. Tale Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti non esecutivi, opera - secondo quanto previsto dalla presente Procedura - al fine del rilascio dei pareri previsti dagli artt. 7, 8, 10, 12 e 15 della presente Procedura e, in genere, per quanto di rilievo ai fini del rispetto della Procedura stessa.

6.2 Qualora con riguardo ad una determinata Operazione, sia di Minore Rilevanza che Rilevante, uno o più dei componenti il Comitato risulti Parte Correlata, vengono adottati i seguenti presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione nell'ordine indicato:

- (i) qualora uno dei membri del Comitato risulti Parte Correlata, il parere ai sensi del successivo articolo 7, è rilasciato dai restanti Amministratori non Correlati, membri del Comitato;

- (ii) qualora uno dei membri del Comitato risulti Parte Correlata, il parere ai sensi del successivo articolo 8, è rilasciato dal Comitato composto dai restanti membri Amministratori non Correlati e dall'Amministratore non Correlato più anziano di età, componente il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables;
- (iii) qualora due dei componenti il Comitato risultino Parti Correlate, il parere ai sensi del successivo articolo 7 ed il parere ai sensi del successivo articolo 8, è rilasciato dal Comitato composto dal restante membro Amministratore non Correlato, e dai due Amministratori non Correlati più anziani di età componenti il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables;
- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non siano applicabili, il parere di cui agli articoli 7 e 8 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale di Falck Renewables.

Art. 7. - Regole applicabili alle Operazioni di Minore Rilevanza

7.1 Qualora la Società intenda porre in essere un'Operazione di Minore Rilevanza con una Parte Correlata, l'Ufficio Affari Societari, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4 comma 3, dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato.

7.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, le Operazioni di Minore Rilevanza possono essere di competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero oggetto di delega.

7.3 Prima dell'approvazione dell'Operazione, il Comitato è tenuto ad esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi. Qualora uno o più componenti il Comitato risulti correlato in relazione ad un'Operazione di Minore Rilevanza, si applicano i presidi equivalenti indicati al precedente articolo 6, comma 2 della presente Procedura.

7.4 Il Comitato e l'organo competente a deliberare sull'Operazione di Minore Rilevanza, ai fini di quanto precede, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Salva deroga esplicita, rilasciata caso per caso dall'Amministratore Delegato della Società, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti non deve comunque comportare una spesa superiore al 2% rispetto al controvalore della singola Operazione.

7.5 Al fine di dare attuazione a quanto precede, il Comitato e l'organo competente a deliberare sull'Operazione di Minore Rilevanza deve ricevere informazioni complete e adeguate sull'Operazione con un congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a 15 giorni di calendario dalla data prevista per la relativa delibera o decisione da parte dell'organo competente. Le informazioni inerenti l'Operazione includono, tra l'altro, le ragioni

dell'Operazione. Il Comitato rende il proprio parere entro 7 giorni di calendario dal momento in cui ha ricevuto le informazioni complete ed adeguate sull'Operazione, ovvero entro 10 giorni di calendario nel caso in cui sia stata richiesta l'assistenza di cui precedente comma 4.

7.6 Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

7.7 Ove competente il Consiglio di Amministrazione o altro organo collegiale, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, da parte dell'organo competente a deliberare sull'Operazione, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.8 Il Consigliere Delegato o persona dallo stesso all'uopo incaricata assicura una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

7.9 Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al presente art. 7, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte dell'Operazione, dell'oggetto dell'Operazione, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'articolo 7.3 della presente Procedura nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

Art. 8. - Regole applicabili alle Operazioni Rilevanti.

8.1 Qualora la Società intenda porre in essere un'Operazione Rilevante con una Parte Correlata, l'Ufficio Affari Societari, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4 comma 3, dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato.

8.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 della Procedura, le Operazioni Rilevanti sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

8.3 In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 4, 5, 6, 7 e 8, il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione può approvare l'Operazione Rilevante soltanto previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della società al compimento

dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora uno o più componenti il Comitato risulti correlato in relazione ad un'Operazione Rilevante, si applicano i presidi equivalenti indicati al precedente articolo 6, comma 2 della presente Procedura.

8.5 Il Comitato rende il proprio parere entro 10 giorni di calendario dal momento in cui ha ricevuto le informazioni complete ed adeguate sull'Operazione Rilevante, ovvero entro 15 giorni di calendario nel caso in cui sia stata richiesta l'assistenza di cui all'art. 7, comma 4, della Procedura, come richiamato al precedente articolo 8 comma 3.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione Rilevante nonostante l'avviso contrario del Comitato, a condizione che:

- (i) ove previsto dallo Statuto, il compimento di tale Operazione Rilevante sia autorizzato dall'Assemblea;
- (ii) siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto;
- (iii) i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- (iv) la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto favorevole all'Operazione.

Art. 9 - Regole applicabili alle Operazioni poste in essere da società controllate ex art. 2359 c.c.

9.1 Nel caso in cui Falck Renewables esamini preventivamente o approvi Operazioni compiute da società controllate, esse devono essere sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato.

9.2 Al fine di quanto previsto dal presente articolo, la funzione competente per l'esame o l'approvazione dell'Operazione, verifica preliminarmente, sulla base del database "Parti Correlate", se la controparte dell'Operazione risulti essere una Parte Correlata.

9.3 Qualora la controparte risulti una Parte Correlata la funzione competente per l'esame o l'approvazione dell'Operazione informa l'Ufficio Affari Societari della Società, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, relativamente all'Operazione in esame, affinché il suddetto Ufficio Affari Societari della Società possa procedere alle verifiche di cui alla presente procedura, se del caso, coinvolgere il Comitato.

9.4 Il Comitato rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di autorizzare ovvero esaminare ovvero valutare l'Operazione. Il Comitato provvede altresì all'invio del parere e dell'informativa sull'Operazione all'Ufficio Affari Societari della Società, il quale, a sua volta, li trasmette alla funzione competente per l'esame o l'approvazione dell'Operazione.

9.5 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la funzione competente per l'esame o l'approvazione dell'Operazione, con il supporto delle funzioni interessate della società controllata:

- i)** fornirà tempestivamente all'Ufficio Affari Societari della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere, ove applicabili, agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura;
- ii)** fornirà tempestivamente alla Direzione Amministrazione e Controllo le informazioni necessarie ai fini della presente Procedura;
- iii)** predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Art. 10 - Operazioni di competenza assembleare.

10.1 Fuori dai casi indicati al precedente articolo 8.6, quando un'Operazione di Minore Rilevanza o un'Operazione Rilevante è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, in conformità alle previsioni di legge o dello Statuto nella fase istruttoria dell'Operazione e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le previsioni di cui al precedente articolo 7 se l'Operazione è di Minore Rilevanza e dell'articolo 8 commi 1, 2, 3, 4 e 5 se l'Operazione è Rilevante.

10.2 Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni Rilevanti da sottoporre all'assemblea possono essere approvate in presenza di un avviso contrario del Comitato a condizione che nell'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'Operazione Rilevante:

- (i)** siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto;
- (ii)** i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- (iii)** la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto favorevole all'Operazione.

10.3 Ai fini del precedente paragrafo 10.2, la qualità di Socio non Correlato o correlato sarà dichiarata dal Presidente dell'Assemblea, sulla base delle informazioni disponibili. Il verbale dell'Assemblea deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il Presidente dell'Assemblea avrà cura di identificare come precede anche i Soci non Correlati e quelli correlati.

10.4 Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 13, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

10.5 Ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della presente Procedura in tema di

informazione al pubblico, ove applicabili, le Operazioni con Parti Correlate, in deroga a quanto disposto dai precedenti commi 1, 2, 3 3 4, possono essere concluse a condizione che:

- (a) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea chiamata a deliberare predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (b) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (c) la relazione e le valutazioni di cui alle lettere (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 13, comma 1 della Presente Procedura.

10.6 Se le valutazioni del Collegio Sindacale o ai sensi del precedente comma 5, lettera b), sono negative, l'Assemblea delibera con le modalità di cui al precedente comma 2; in caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

Art. 11 – Delibere- quadro

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 adotta delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, specificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 Le delibere quadro hanno efficacia non superiore a un anno e devono:

- (a) riferirsi a Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- (b) prevedere una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

11.3 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della presente Procedura.

11.4 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente comma 3 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5 comma 3 della presente Procedura.

Art. 12 - Casi di esclusione.

12.1 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- (b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (c) alle deliberazioni di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
- (d) alle Operazioni di Importo Esiguo, per tali intendendosi quelle che hanno un impatto trascurabile sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Gruppo Falck Renewables. Il Consiglio di amministrazione della Società ha identificato tali operazioni come quelle il cui controvalore, per ogni singola Operazione, non sia superiore a 300.000 Euro (Trecentomila) o non sia superiore al medesimo importo per il caso di più Operazioni concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- (e) fermi restando gli obblighi informativi previsti in sede di diffusione della relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, alle Operazioni con o tra le società controllate da Falck Renewables o alla stessa collegate, periodicamente indicate nell'area di consolidamento contenuta nelle situazioni patrimoniali infrannuali approvate trimestralmente dal Consiglio. Tale esclusione si applica qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi qualificati come significativi. La mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate e collegate non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la presente esenzione;
- (f) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive, fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 8 della Procedura;
- (g) fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 8 della Procedura, alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lettera (b), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - i) le deliberazioni siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Società;

- ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato;
 - iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione.
- (h) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In ogni caso, ove un'Operazione Ordinaria, conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, sia Rilevante, la Società, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, adempie ai seguenti obblighi informativi:
- i) comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 13, comma 3, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 13, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera (h).

12.2 Ove previsto dallo Statuto, nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, in conformità al precedente articolo 11, e fermo quanto previsto dall'articolo 11, ove applicabile, in caso di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, a condizione che:

- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o, ove nominato, del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. il Collegio sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 13, comma 1;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

Art. 13. - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

13.1 In occasione di Operazioni Rilevanti, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento.

13.2 Il documento informativo indicato nel comma 1 è richiesto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Rilevanti, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi del precedente art. 12.

13.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la Società mette a disposizione del pubblico il documento informativo di cui al comma 1, presso la propria sede sociale, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, trasmissione a Borsa Italiana ed invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa e a Borsa Italiana, entro **sette giorni** dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

13.4 Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni Rilevanti che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Falck Renewables ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, la Società impartisce, anche appositamente, le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

13.5 Nei termini previsti dai commi 3 e 4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito *internet*, gli eventuali pareri del Comitato e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento, motivando tale scelta.

13.6 Qualora, in relazione ad un'Operazione Rilevante, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, trasmissione a Borsa Italiana ed invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa e a Borsa, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, gli stessi possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

13.7 La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

13.8 La Società, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF, fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni Rilevanti concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

13.9 Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole Operazioni Rilevanti può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi

Art. 14 - Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF

14.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- c) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 5.1, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 13;

- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'art. 12;
- e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

Art. 15 - Monitoraggio e adeguamento della Procedura

15.1 La presente Procedura, nonché eventuali modifiche alla stessa sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato.

15.2 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza delle procedure e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ. ovvero dell'art. 153 del TUF.

15.3 La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione ai sensi dell'art. 2391 bis del codice civile. Negli stessi termini e con le stesse modalità sono pubblicati i pareri espressi dal Comitato in merito alla proposta di prima adozione della presente Procedura, nonché alle successive preposte di modifica alla medesima.

Art. 16 - Raccordo con le procedure amministrative e contabili di cui all'art.154 bis TUF

16.1 L'Ufficio Affari Societari, d'intesa con il Dirigente Preposto assicurano il coordinamento tra le procedure e le procedure amministrativo-contabili di cui all'art.154-*bis* del TUF.

16.2 In particolare, essi riscontrano periodicamente la coerenza delle informazioni contabili e delle informazioni inerenti le Operazioni effettuate con le Parti Correlate, anche al fine di assicurare la completezza e attendibilità dell'informativa contabile periodica in materia di Operazioni con Parti Correlate.

ALLEGATO 1 - Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate

Ai fini delle definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" indicate nella Procedura sono le seguenti.

Controllo: si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Influenza Notevole: si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Stretti familiari: si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società Controllata: si intende un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società Collegata: si intende un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint Venture: si intende un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.